



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"**  
Corso UMBERTO I n.8 - 90044 CARINI (PA) Tel.: 091/8661302  
Plesso "Agliairelli" - Via Lombardia n. 4  
C.F.: 97343620825 — Cod. Univoco Fatt.: ON6GEM  
Sito: [www.icsfalconecarini.edu.it](http://www.icsfalconecarini.edu.it)  
Email: [paic8bc00e@istruzione.it](mailto:paic8bc00e@istruzione.it) - PEC: [paic8bc00e@pec.istruzione.it](mailto:paic8bc00e@pec.istruzione.it)

I.C.S. "GIOVANNI FALCONE" CARINI  
Prot. 0004603 del 28/09/2021  
(Uscita)

Al D.S.G.A.  
**Dott. Vincenzo Lipari**

Al personale docente e A.T.A.  
All'Albo di Istituto  
Alla sezione Amministrazione trasparente

#### **LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- VISTO** l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;  
**VISTO** il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999;  
**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;  
**VISTO** l'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165 del 31.03.2001 e ss.mm.ii.;  
**VISTA** la Tab. A - Profili di area del personale A.T.A., area D - allegata al C.C.N.L. Comparto scuola 2006-2009;  
**VISTO** il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;  
**VISTA** la Circolare MIUR n. 88 del 08 novembre 2010;  
**VISTA** la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  
**VISTO** il CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;  
**VISTO** il Regolamento UE in materia di privacy 2016/679;  
**RITENUTA** la necessità di integrare la Direttiva al DSGA, prot. 3996 del 7 settembre 2021 sullo specifico punto "l'assistenza di base agli alunni diversamente abili in situazione di gravità" (Legge n. 104 del 1992 - art. 3 c. 3)

#### **EMANA**

per l'anno scolastico 2021/2022, l'integrazione della direttiva di massima finalizzate ad orientare l'autonomia operativa del D.S.G.A. negli ambiti di azione attribuitele dalla normativa vigente.

#### **PREMESSO CHE**

Nella Direttiva Generale al DSGA

- all'art. 3, nella sezione riguardante i collaboratori scolastici alla lettera a) è prevista l'assegnazione, ove possibile, di personale femminile ai plessi in cui risulta necessaria l'assistenza di base ad alunne diversamente abili in situazione di gravità;

- All'art. 6 è previsto che, nell'organizzazione dei servizi generali si dovrà tenere in considerazione *“l'assistenza di base agli alunni diversamente abili in situazione di gravità (Legge n. 104 del 1992 - art. 3 c. 3)”*

#### **TENUTO CONTO**

- Che la tabella A del **CCNL comparto scuola 2006/2009** prevede, per il profilo del collaboratore scolastico, che *“esegua, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. **Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.”***
- Che **l'art. 47 del CCNL comparto scuola 2006/2009** al comma 1 prevede *“I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività”* e al comma 3 prevede che *“L'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività. Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso”*
- Che l'art. 7 del CCNL comparto scuola del 2004 prevede, al comma 3 *“Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, **sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso** e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24.07.03.”* con la conseguenza che le mansioni di cui sopra sono già retribuite con apposita indennità;

## CONSIDERATO

- Che Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, prevede all'art. 3, comma 2: «*Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica [...] b) alla definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, di alunni disabili ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica [...]; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale [...]*».
- che la nota MIUR prot. 3390 del 30 novembre 2001 prevede che «*il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione scolastica*» evidenziando, tuttavia, che l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato spetta all'Ente Locale;
- che la nota prot. 19296 del 17 agosto 2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, pag. 3 capoverso n. 2, prevede che «*Si ribadisce che occorre creare le condizioni organizzative al fine di garantire il diritto all'istruzione e l'inclusione agli alunni con disabilità. Infatti come già evidenziato i compiti delineati dal CCNL "Comparto scuola del 27.11.2007" e in particolare dalla tabella A rientrano pienamente nelle mansioni del collaboratore scolastico **e dovranno essere eseguiti a prescindere dalla formazione specifica**, che è finalizzata a incrementare l'aspetto qualitativo della prestazione e in un'ottica di collaborazione scuola-famiglia*»;
- che la nota prot. 5271 del 4 marzo 2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ribadisce quanto contenuto nella nota prot. 19296 del 17 agosto 2020;
- che la nota prot. 26868 del 28 settembre 2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ribadisce che l'**«uso dei servizi igienici e cura dell'igiene personale»** essa rientra tra le competenze del collaboratore scolastico mentre le attività aventi natura specialistica rientrano tra le competenze di altra figura professionale (come gli assistenti igienico-personali).

Tutto ciò considerato e premesso, nella ripartizione dei compiti al personale collaboratore scolastico, nell'individuazione dello svolgimento dei compiti di cui tabella A del **CCNL comparto scuola 2006/2009** nella parte in cui prevede «(...) **Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47**», la S.V. provvederà:

- a) prioritariamente ad assegnare il servizio al personale titolare della posizione economica di cui all'art. 7 comma 3 CCNL comparto scuola del 2004;
- b) in subordine, e laddove con il personale di cui al punto a) non si assolvesse interamente alle esigenze degli/delle alunni\* con disabilità, ad individuare ulteriore personale tenuto conto dei seguenti criteri, non esaustivi:

- ✚ aver svolto il corso di formazione di cui alla nota USR Sicilia, prot. 19296 del 17.08.2020;
- ✚ disponibilità del collaboratore.

c) In via residuale a predisporre la eventuale turnazione con il personale in servizio.

Relativamente al personale non in possesso della posizione economica di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola del 2004, ai sensi dell'art. 47 comma 3 sarà previsto apposito compenso da quantificarsi *“secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività”*.

La Dirigente Scolastica Reggente

Claudia Notaro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993